



TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il G.E., visto il disposto dell'art. 54 ter della legge 24.4.2020 n.27 che ha previsto la sospensione per sei mesi (dall'entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata in G.U. il 29.4.2020) di ogni procedura esecutiva riguardante l'abitazione principale del debitore;

Premesso che per "ABITAZIONE PRINCIPALE" deve intendersi quella in cui il debitore (persona fisica) o i suoi familiari [REDACTED]

Premesso che la sospensione opera *ex lege*;

DISPONE

che i Delegati alle Vendite ed il Custode si attivino per verificare ogni caso in cui possa operare la sospensione necessaria, a prescindere dall'iniziativa dei debitori e, in caso di riscontro positivo, riattivare le vendite solo successivamente al periodo di sospensione;

viceversa, nel caso in cui nelle p.e. non sia stata ancora emesso il provvedimento che autorizza le vendite, sarà onere dei debitori far rilevare i casi in cui opera la sospensione necessaria, non potendosi desumere lo stato di fatto della dimora abituale dagli atti di causa.

Spoletto, 5 maggio 2020

Il Giudice delle Esecuzioni
(dr. Simone Sulcerini)

TRIBUNALE DI SPOLETO
DEPOSITO IN CANCELLERIA
Spoletto, 05.05.2020

CANCELLIERE
[Signature]